



ASSOCIAZIONE CULTURALE DI GATTINARA

STATUTO

COSTITUZIONE E SCOPI

Art. 1°

Udo Origo

E' costituita con sede in Gattinara, una Associazione con la denominazione "Associazione Culturale di Gattinara" con durata illimitata, operante nell'ambito della Regione Piemonte

Art. 2°

Allegato alla deliberazione
n. 13-26610 del 8-2-99
Il Segretario della Giunta

La Associazione ha i seguenti scopi:

- la ricerca, la individuazione, la tutela e la valorizzazione del patrimonio artistico, storico e culturale di Gattinara e delle zone limitrofe; ed in particolare dei documenti, dei monumenti, delle opere, dei ruderi aventi pregi artistici e/o storici in Gattinara e nelle località circostanti;
- lo studio, l'approfondimento mediante ricerche, la conservazione e divulgazione di tutto quanto interessi la storia di Gattinara e dei dintorni ed i dialetti locali;
- la conservazione della memoria e la divulgazione delle opere del grande concittadino Cardinale Mercurino Arborio Gattinara, Gran Cancelliere dell'Imperatore Carlo V;
- la conservazione e manutenzione della ex casa dei Marchesi Arborio Gattinara, sita in Gattinara, ove la Associazione ha la sua sede; ed in particolare la esecuzione dei necessari lavori per rendere detta sede decorosa, nonché idonea per

2



accogliere il primo nucleo di un museo, di una quadreria e di una biblioteca, oltre ad un eventuale circolo ricreativo. Ai fini di cui sopra la Associazione svolgerà la propria attività sulla base di programmi triennali ed in attuazione degli stessi potrà:

*Raffaele Enfernia
Paolo Jovan
Carlo Fabbri
Pietro P...*

- promuovere e svolgere in modo continuativo attività di ricerca, di studio, di elaborazione culturale volta all'ampliamento delle conoscenze e realizzata a mezzo di gruppi di studio e attività programmata di diffusione culturale anche mediante collegamento con altre associazioni culturali dei centri vicini;
- organizzare convegni, mostre ed altre manifestazioni di valore culturale; anche con la concessione in uso dei locali ad associazioni o enti aventi finalità culturali;
- pubblicare un bollettino periodico e promuovere altre pubblicazioni conformi ai propri fini istituzionali;
- integrare le attività sopra descritte con conferenze, anche su argomenti di attualità, riunioni, viaggi di studio, proiezione e/o partecipazione a rappresentazioni teatrali, cinematografiche, concerti e altre manifestazioni.

Stefano P...
Francesco...
Roberto...
Antonio...
Roberto...
Stefano...
Antonio...
Roberto...

Art. 3°

La associazione non ha scopi di lucro e non ha finalità, carattere o riferimenti di ordine politico o religioso.

ASSOCIATI

Art. 4°



Gli associati si distinguono in ordinari e sostenitori.

Gli associati sostenitori devono versare una quota annuale almeno tripla rispetto a quella fissata per gli ordinari.

Possono far parte della Associazione anche altre associazioni ed Enti.

E' in facoltà del Consiglio Direttivo proporre all'Assemblea come onorari o cose benemeriti quegli associati che saranno ritenuti meritevoli di tali qualifiche.

Gli associati onorari hanno la facoltà di non versare la quota annuale.

Il consiglio Direttivo può proporre all'Assemblea la nomina di un presidente onorario per particolari meriti.

Art. 5°

Coloro che intendono far parte della Associazione devono presentare apposita domanda scritta diretta al Consiglio Direttivo, con esplicita dichiarazione di accettare ed osservare il presente Statuto.

Sulle domande decide inappellabilmente il Consiglio Direttivo, il quale non è tenuto a rendere noti i motivi in caso di rigetto della domanda di ammissione.

Art. 6°

La qualità di associato si perde:

- a) per mancato pagamento della quota associativa annuale entro 360 giorni dalla messa in mora da parte del Cassiere-Tesoriere;



- b) in caso di condanna penale per delitto;
- c) per comportamenti contrari all'onore;
- d) per dimissioni;
- e) per morte.

La perdita della qualità di associato è accertata e deliberata dal Consiglio Direttivo.

Art. 7°

L'associato dimissionario, decaduto o radiato, perde qualsiasi diritto sul patrimonio sociale ma deve corrispondere la quota associativa per l'esercizio in corso.


Agli eredi dell'associato defunto non spetta alcun diritto sul patrimonio sociale.

PATRIMONIO

Art. 8°


L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- A) quota iniziale di iscrizione, quote annue da versare da ogni associato secondo quanto stabilito dal Consiglio; esse si intendono intrasmissibili e non rivalutabili;
- B) contributi privati;
- C) contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni Pubbliche;
- D) donazioni e lasciti testamentari;
- E) rimborsi derivanti da convenzioni;
- F) entrate derivanti da attività commerciali e produttive



■arginali;

G) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attività associativa.



ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE

Consiglio Direttivo

Art. 9°

La Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da un numero variabile di membri, da nove a tredici, nominati dall'assemblea fra gli associati.

Il Consiglio Direttivo è composto da un Presidente, due Vice-Presidenti, un Segretario, un Cassiere-Tesoriere e da un numero variabile di Consiglieri, da quattro ad otto, aventi tutti uguale diritto di voto.

Qualora venisse a mancare un membro del Consiglio subentrerà il primo dei non eletti.

Il numero dei membri del Consiglio Direttivo è deliberato dall'assemblea nelle relative riunioni di nomina dell'intero Consiglio.

Il Presidente onorario partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio, senza diritto di voto.

Art. 10°

Le cariche sociali hanno la durata di un triennio e sono riconfermabili.

Art. 11°

Le cariche sociali non sono remunerate.



Art. 12°

I membri del Consiglio Direttivo, nel numero preventivamente deliberato dall'assemblea nella stessa riunione, vengono eletti dall'assemblea stessa con scheda segreta; in prima convocazione con il voto favorevole della maggioranza (metà più uno) di tutti gli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 13°

Gli associati scelti a formare il Consiglio Direttivo nei giorni successivi alla deliberazione di nomina provvederanno, a loro volta, alla nomina delle cariche sociali se non vi ha già provveduto l'assemblea.

Art. 14°

Sino a quando non sarà nominato il nuovo Consiglio Direttivo, continuerà a funzionare quello scaduto ma solo con compiti di ordinaria amministrazione.



Art. 15°

Il presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza legale della Associazione e la firma sociale.

Convoca e presiede le riunioni delle assemblee e del Consiglio Direttivo, dirige le discussioni, esplica tutte le funzioni a lui delegate dal Consiglio ed autorizza le spese occorrenti.

In assenza o impedimento del Presidente, i poteri di cui so-

Primo P. Rossi
Presidente
Consiglio Direttivo



pra spettano al Vice-Presidente più anziano di età; in assenza o impedimento di questi all'altro Vice-Presidente.

Art. 16°

I consiglieri esprimono il loro parere sulle questioni proposte e daranno il loro contributo per lo svolgimento dell'attività della Associazione.

Art. 17°

Il segretario redige i verbali, custodisce i registri e gli atti della Associazione, redige e controfirma i mandati di pagamento, tiene la corrispondenza ed esplica le altre pratiche a lui demandate dal Consiglio Direttivo.

Art. 18°

Il Cassiere-Tesoriere cura la contabilità della Associazione, esige direttamente o tramite persone incaricate dal Consiglio Direttivo le quote, custodisce la cassa, paga i mandati debitamente firmati, tiene le registrazioni di entrata ed uscita ed ogni trimestre presenta la situazione di Cassa al Consiglio Direttivo.

Art. 19°

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro tre mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, il Consiglio Direttivo, sulla base dei dati desunti dai libri contabili e dagli altri elementi forniti dal Tesoriere e dal Segretario, redige ed approva un rendiconto economico e fi-



*Caro
Art. 20°
Consiglio Direttivo
con numero*



nanziario con la relativa relazione, e delibera la convocazione dell'assemblea annuale degli associati per la discussione ed approvazione del rendiconto stesso.

Dato che l'attività della Associazione non ha scopo lucrativo si fa espresso divieto al Consiglio ed all'Assemblea di distribuire ai soci utili di gestione, ovvero di ripartire avanzi di gestione, riserve, fondi. Qualora dal bilancio risultassero avanzi di gestione, essi verranno destinati ad attività atte al conseguimento degli scopi sociali.

Art. 20°

Il Consiglio Direttivo per raggiungere gli scopi istituzionali della Associazione e proporre alla approvazione della assemblea i programmi triennali dell'attività associativa, può nominare tutti i gruppi di studio o commissioni che riterrà utili.

Tali gruppi di studio o commissioni possono essere composti da associati e/o non associati ma la loro presidenza deve in ogni caso essere attribuita a un membro del Consiglio Direttivo.

I compiti ed il numero dei componenti dei detti gruppi e commissioni vengono fissati dal Consiglio Direttivo all'atto della loro nomina.

I gruppi di studio e le commissioni durano fino allo svolgimento del loro compito e comunque non oltre la scadenza del Consiglio che li ha nominati.





ASSEMBLEA

Art. 21°

L'assemblea ordinaria degli associati è convocata una volta all'anno dal Consiglio Direttivo entro il 30 maggio di ciascun anno per:

- approvare i bilanci consuntivi e preventivi, con le relative relazioni del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti;

- nominare i membri del Consiglio Direttivo ed eleggere i Revisori dei Conti alla scadenza triennale;

- approvare l'attività della Associazione sulla base dei programmi triennali proposti dal Consiglio Direttivo;

- deliberare su tutti gli altri argomenti di sua competenza per legge o per statuto o per eventuale regolamento interno.

L'assemblea ordinaria sarà convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo riterrà opportuno.

L'assemblea sarà pure convocata su richiesta sottoscritta e motivata da almeno venti associati;

la richiesta di convocazione dell'assemblea deve contenere l'indicazione specifica dei punti da porre all'ordine del giorno.

Inoltre l'assemblea ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo, potrà attribuire la qualifica di Presidente onorario della Associazione ad un associato che abbia svolto a favore dell'Associazione attività particolarmente meritevole.



Anche le deliberazioni delle assemblee straordinarie aventi per oggetto le modifiche del presente statuto devono essere approvate sia in prima che in seconda convocazione con le stesse maggioranze previste per le assemblee ordinarie.

Lo scioglimento della Associazione e la devoluzione del suo patrimonio devono essere approvate, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno tre quarti di tutti gli associati aventi diritto di voto.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 26°

La gestione della Associazione è controllata da un Collegio di Revisori composto da tre membri, di cui uno con la qualifica di Presidente, eletti ogni tre anni dall'assemblea fra gli associati.

I Revisori devono accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigere una relazione ai bilanci annuali, accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e titoli di proprietà sociale e procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Hanno inoltre diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, di esprimere il loro parere sugli argomenti in discussione ma senza diritto di voto.

CIRCOLO RICREATIVO

Art. 27°



Il Circolo istituito con deliberazione assembleare costituisce comunque un'emanazione dell'Associazione e la sua attività ricreativa non dovrà essere in contrasto con gli scopi culturali della Associazione.

I locali destinati al Circolo dovranno, all'occorrenza, essere messi a disposizione della Associazione qualora necessitassero per le attività culturali della Associazione stessa (mostre ecc.).

La gestione di un eventuale bar o ristoro non dovrà gravare sul bilancio della Associazione; essa sarà esercitata con contabilità separata, affidata anche a non associati, ma dovrà comunque assicurare l'attività del bar-ristoro nonché la spesa per la pulizia ed il riscaldamento dei locali sociali.

SCIoglimento DELLA ASSOCIAZIONE

Art. 28°

In tutti i casi di scioglimento della Associazione, da deliberare con la maggioranza stabilita dall'ultimo comma dell'art. 25°, l'assemblea straordinaria provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, scelti fra i membri del Consiglio Direttivo in carica, e ne determinerà i poteri. In ogni caso il patrimonio netto residuo della liquidazione sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23.12.1996 n. 662, e salva diversa destinazione imposta dalla legge.



[Handwritten signatures and names in the top left margin, including names like 'Petrino Petrus' and 'Alessandro P...']



[Handwritten signatures and names in the middle left margin, including names like 'Piggorgenti S. Elena' and 'Giovanni P...']

[Handwritten signatures and names in the bottom left margin, including names like 'Francesca...' and 'Marta...']




RINVIO

Art. 29°

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto,
varranno le norme e le disposizioni di legge in materia.

Romagnano Sesia, 17 giugno 1998

Carretti Eugenio
Favella Jauer
Felici Fontana
Favaro Felice
Rigamonti Gilvano
Lollo Patriarca
Zellicotti
Zucchi
Liberti Rufanino
Bredari Pallide
Franco Fenelli
Roberto Perano
Delprete Umberto
Lodovico Amadori
Pellegrini
Sella
Dante Vecchio
Julio
Giuseppe Falsetti
Pissone



Atto Siciliani

Assunzione Fiume

non essere

Stefano Alessi Notario




Copia di n. Venti due facciate conforme all'originale.

nei miei atti.

Romagnano Sesia, 29 giugno 1998



Stefano Alessi Notario



ASSOCIAZIONE CULTURALE DI GATTINARA

STATUTO

COSTITUZIONE E SCOPI

Art. 1°

E' costituita con sede in Gattinara, una Associazione con la denominazione "Associazione Culturale di Gattinara" con durata illimitata, operante nell'ambito della Regione Piemonte.

Art. 2°

La Associazione ha i seguenti scopi:

- la ricerca, la individuazione, la tutela e la valorizzazione del patrimonio artistico, storico e culturale di Gattinara e delle zone limitrofe; ed in particolare dei documenti, dei monumenti, delle opere, dei ruderi aventi pregi artistici e/o storici in Gattinara e nelle località circostanti;
- lo studio, l'approfondimento mediante ricerche, la conservazione e divulgazione di tutto quanto interessi la storia di Gattinara e dei dintorni ed i dialetti locali;
- la conservazione della memoria e la divulgazione delle opere del grande concittadino Cardinale Mercurino Arborio Gattinara, Gran Cancelliere dell'imperatore Carlo V;
- la conservazione e manutenzione della ex casa dei Marchesi Arborio Gattinara, sita in Gattinara, ove la Associazione ha la sua sede; ed in particolare la esecuzione dei necessari lavori per rendere detta sede decorosa, nonché idonea ad accogliere il primo nucleo di un museo, di una quadreria e di una biblioteca, oltre ad un eventuale circolo ricreativo. Ai fini di cui sopra la Associazione svolgerà la propria attività sulla base di programmi triennali ed in attuazione degli stessi potrà:
- promuovere e svolgere in modo continuativo attività di ricerca, di studio, di elaborazione culturale volta all'ampliamento delle conoscenze e realizzata a mezzo di gruppi di studio e attività programmata di diffusione culturale anche mediante collegamento con altre Associazioni culturali dei centri vicini;
- organizzare convegni, mostre ed altre manifestazioni di valore culturale; anche con la concessione in uso dei locali ad Associazioni o enti aventi finalità culturali;
- pubblicare un bollettino periodico e promuovere altre pubblicazioni conformi ai propri fini istituzionali;
- integrare le attività sopra descritte con conferenze anche su argomenti di attualità, riunioni, viaggi di studio, promozione e/o partecipazione a rappresentazioni teatrali, cinematografiche, concerti e altre manifestazioni.

Art. 3°

La Associazione non ha scopi di lucro e non ha finalità, carattere o riferimenti di ordine politico o religioso.

ASSOCIATI

Art. 4°

Gli associati si distinguono in ordinari e sostenitori.

Gli associati sostenitori devono versare una quota annuale almeno tripla rispetto a quella fissata per gli ordinari.

Possono fare parte dell'Associazione anche altre Associazioni ed enti.

E' in facoltà del Consiglio Direttivo proporre all'Assemblea come onorari o come benemeriti quegli associati che saranno ritenuti meritevoli di tali qualifiche.

Gli associati onorari hanno la facoltà di non versare la quota annuale.

Il Consiglio direttivo può proporre all'Assemblea la nomina di un presidente onorario per particolari meriti.

Art. 5°

Coloro che intendono far parte dell'Associazione devono presentare apposita domanda scritta diretta al Consiglio direttivo, con esplicita dichiarazione di accettare ed osservare il presente Statuto.

Sulle domande decide inappellabilmente il Consiglio Direttivo, il quale non è tenuto a rendere noti i motivi in caso di rigetto della domanda di ammissione.

Art. 6°

La qualità di Associato si perde:

- a) per mancato pagamento della quota associativa annuale entro 360 giorni dalla messa in mora da parte del Cassiere-Tesoriere;
- b) in caso di condanna penale per delitto;
- c) per comportamenti contrari all'onore;
- d) per dimissioni;
- e) per morte.

La perdita della qualità di associato è accertata e deliberata dalla Assemblea.

Art. 7°

L'associato dimissionario, decaduto o radiato, perde qualsiasi diritto sul patrimonio sociale ma deve corrispondere la quota associativa per l'esercizio in corso.

Agli eredi dell'associato defunto non spetta alcun diritto sul patrimonio sociale.

PATRIMONIO

Art. 8°

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- A) quota iniziale di iscrizione, quote annue da versare da ogni associato secondo quanto stabilito dal Consiglio: esse si intendono intrasmissibili e non rivalutabili;
- B) contributi privati;
- C) contributi dello Stato di Enti ed Istituzioni pubbliche;
- D) donazioni e lasciti testamentari;
- E) rimborsi derivanti da convenzioni;
- F) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- G) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attività associativa.

ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 9°

La Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da un numero variabile di membri da 9 a 13 nominati dall'assemblea fra gli Associati.

Il Consiglio Direttivo è composto da un Presidente, due Vice- Presidenti, un Segretario, un Cassiere-Tesoriere e da un numero variabile di Consiglieri da quattro ad otto aventi tutti uguale diritto di voto.

Qualora venisse a mancare un membro del Consiglio subentrerà il primo dei non eletti.

Il numero dei membri del Consiglio Direttivo è deliberato dall'Assemblea nelle relative riunioni di nomina dell'intero Consiglio.

Il presidente onorario partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto.

Art. 10°

Le cariche sociali hanno la durata di un triennio e sono riconfermabili.

Art. 11°

Le cariche sociali non sono remunerate.

Art. 12°

I membri del Consiglio Direttivo, nel numero preventivamente deliberato dall'Assemblea nella stessa riunione, vengono eletti dall'Assemblea stessa con scheda segreta, in prima convocazione con il voto favorevole della maggioranza (metà più uno) di tutti gli Associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 13°

Gli Associati scelti a formare il Consiglio Direttivo nei giorni successivi alla deliberazione di nomina provvederanno, a loro volta, alla nomina delle cariche sociali se non vi ha già provveduto l'Assemblea.

Art. 14°

Sino a quando non sarà nominato il nuovo Consiglio Direttivo, continuerà a funzionare quello scaduto ma solo con compiti di ordinaria amministrazione.

Art. 15°

Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza legale della Associazione e la firma sociale.

Convoca e presiede le riunioni delle Assemblee e del Consiglio Direttivo, dirige le discussioni, esplica tutte le funzioni a lui delegate dal Consiglio ed autorizza le spese occorrenti.

In assenza o impedimento del Presidente i poteri di cui sopra spettano al Vice -Presidente più anziano in età; in assenza o impedimento di questi all'altro Vice-Presidente.

Art. 16°

I Consiglieri esprimono il loro parere sulle questioni proposte e daranno il loro contributo per lo svolgimento dell'attività della Associazione.

Art. 17°

Il Segretario redige i verbali, custodisce i registri e gli atti della Associazione, redige e controfirma i mandati di pagamento, tiene la corrispondenza ed esplica le altre pratiche a lui demandate dal Consiglio Direttivo.

Art. 18°

Il Cassiere-Tesoriere cura la contabilità della Associazione, esige direttamente o tramite persone incaricate dal Consiglio Direttivo le quote, custodisce la cassa, paga i mandati debitamente firmati, tiene le registrazioni di entrata e di uscita ed ogni trimestre presenta la situazione di cassa al Consiglio Direttivo.

Art. 19°

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro tre mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, il Consiglio Direttivo, sulla base dei dati desunti dai libri contabili e dagli altri elementi forniti dal Tesoriere e dal Segretario, redige ed approva un rendiconto economico e finanziario con la relativa relazione, e delibera la convocazione dell'assemblea annuale degli Associati per la discussione ed approvazione del rendiconto stesso.

Dato che l'attività della Associazione non ha scopo lucrativo si fa espresso divieto al Consiglio ed all'Assemblea di distribuire ai soci utili di gestione, ovvero di ripartire avanzi di gestione, riserve, fondi. Qualora dal bilancio risultassero avanzi di gestione, essi verranno destinati ad attività atte al conseguimento degli scopi sociali.

Art. 20°

Il Consiglio direttivo per raggiungere gli scopi istituzionali della Associazione e proporre all'approvazione della assemblea i programmi triennali dell'attività associativa, può nominare tutti i gruppi di studio o commissioni che riterrà utili.

Tali gruppi di studio o commissioni possono essere composti da associati e/o non associati ma la loro presidenza deve in ogni caso essere attribuita a un membro del Consiglio direttivo.

I compiti e il numero dei componenti dei detti gruppi e commissioni vengono fissati dal Consiglio Direttivo all'atto della loro nomina.

I gruppi di studio e le commissioni durano fino allo svolgimento del loro compito e comunque non oltre la scadenza del Consiglio che li ha nominati.

ASSEMBLEA

ART. 21°

L'assemblea ordinaria degli associati è convocata una volta all'anno dal Presidente, da tre membri del direttivo o da un decimo dei soci, entro il 30 maggio di ciascun anno per:

- approvare i bilanci consuntivi e preventivi, con le relative relazioni del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti;

- nominare i membri del Consiglio Direttivo ed eleggere i Revisori dei Conti alla scadenza triennale;
- approvare l'attività della associazione sulla base dei programmi triennali proposti dal Consiglio Direttivo;
- deliberare su tutti gli altri argomenti di sua competenza per legge o per statuto o per eventuale regolamento interno.

L'assemblea ordinaria sarà convocata tutte le volte che gli organi preposti lo riterranno opportuno.

La richiesta di convocazione dell'assemblea deve contenere l'indicazione specifica dei punti da porre all'ordine del giorno

Inoltre l'assemblea ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo, potrà attribuire la qualifica di Presidente onorario della Associazione ad un associato che abbia svolto a favore della Associazione attività particolarmente meritevoli.

Art. 22°

L'assemblea sarà convocata in via straordinaria per deliberare sulle modifiche del presente statuto e sullo scioglimento della Associazione e la devoluzione del suo patrimonio; inoltre per deliberare eventuali acquisti di beni immobili o per accettazione di donazioni e lasciti.

Art. 23°

La convocazione delle Assemblee viene effettuata mediante lettera contenente l'ordine del giorno e spedita a tutti gli associati almeno dieci giorni prima della riunione.

Art. 24°

Hanno diritto di voto all'assemblea solo gli associati in regola con il pagamento delle quote; essi possono farsi rappresentare da altro associato mediante delega scritta. Ogni associato non può rappresentare più di due altri associati.

Art. 25°

In prima convocazione le deliberazioni delle assemblee ordinarie vengono prese con il voto favorevole della maggioranza di tutti gli associati aventi diritto di voto;

in seconda convocazione con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Anche le deliberazioni delle assemblee straordinarie aventi per oggetto le modifiche del presente statuto devono essere approvate sia in prima che in seconda convocazione con le stesse maggioranze previste per le assemblee ordinarie.

Lo scioglimento della Associazione e la devoluzione del suo patrimonio devono essere approvate sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno tre quarti di tutti gli associati aventi diritto di voto.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 26°

La gestione della Associazione è controllata da un Collegio di Revisori composto da tre membri, di cui uno con la qualifica di Presidente, eletti ogni tre anni dalla assemblea fra gli associati.

I revisori devono accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigere una relazione ai bilanci annuali, accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e titoli di proprietà sociale e procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Hanno inoltre diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, di esprimere il loro parere sugli argomenti in discussione ma senza diritto di voto.

CIRCOLO RICREATIVO

Art. 27°

Il Circolo istituito con deliberazione assembleare costituisce comunque un'emanazione della associazione e la sua attività ricreativa non dovrà essere in contrasto con gli scopi culturali dell'associazione.

I locali destinati al Circolo dovranno, all'occorrenza, essere messi a disposizione dell'associazione qualora necessitassero per le attività culturali della Associazione stessa (mostre ecc.).

La gestione di un eventuale bar o ristoro non dovrà gravare sul bilancio della associazione; essa sarà esercitata con contabilità separata, affidata anche a non associati, ma dovrà comunque assicurare l'attività del bar-ristoro nonché la spesa per la pulizia ed il riscaldamento dei locali sociali.

SCIoglimento DELLA ASSOCIAZIONE

Art. 28°

In tutti i casi di scioglimento della Associazione, da deliberare con la maggioranza stabilita dall'ultimo comma dell'art. 25°, l'Assemblea straordinaria provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, scelti fra i membri del Consiglio Direttivo in carica e ne determinerà i poteri. In ogni caso il patrimonio netto residuo della liquidazione sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della Legge 23/12/1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

RINVIO

Art. 29°

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, varranno le norme e le disposizioni di legge in materia.

Gattinara, 30 maggio 2004

Il presidente

franco fenelli